



Uno Stato membro può sottoporre a termine di prescrizione le domande di pagamento di indennità speciali di anzianità di cui un lavoratore migrante sia stato privato in forza di una normativa interna incompatibile con il diritto comunitario

Una simile norma sulla prescrizione non è contraria ai principi di equivalenza e di effettività

Il diritto comunitario¹ prevede che il lavoratore cittadino di uno Stato membro non possa ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro.

Il sig. Friedrich G. Barth, cittadino tedesco, ha ricoperto la carica di professore universitario presso l'università di Francoforte sul Meno (Germania), poi, nel 1987, è stato nominato professore universitario ordinario presso l'università di Vienna (Austria). Grazie a tale nomina egli ha altresì acquisito la cittadinanza austriaca.

Dato che i periodi di servizio che il sig. Barth aveva maturato in Germania non erano stati presi in considerazione nel calcolo dell'indennità speciale di anzianità, prevista dalla legge austriaca sulla retribuzione, tale indennità non gli è stata corrisposta.

Con sentenza 30 settembre 2003 nella causa Köbler², la Corte ha dichiarato che una legge simile che richiede, per la concessione dell'indennità speciale di anzianità di servizio presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione di anzianità dei professori universitari, un'esperienza di quindici anni acquisita esclusivamente nelle università austriache configura un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietato dal Trattato CE. Nel 2004, essendo stata modificata la normativa austriaca a seguito di tale sentenza, il sig. Barth ha chiesto l'adeguamento della propria indennità speciale di anzianità in modo da tener conto del periodo in cui egli aveva svolto la propria attività presso l'università di Francoforte sul Meno. La decisione emessa in esito al suo ricorso amministrativo ha riconosciuto il diritto dello stesso a beneficiare dell'indennità speciale di anzianità a partire dal 1° gennaio 1994, mentre detto adeguamento, a causa dell'applicazione di una norma sulla prescrizione, poteva produrre effetto solo dal 1° ottobre 2000.

Adito dal sig. Barth del ricorso avverso tale decisione, il Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa) chiede alla Corte di giustizia se sia compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che assoggetti ad un termine di prescrizione di tre anni - eventualmente prorogato di nove mesi - le domande di pagamento delle indennità speciali di anzianità negate, anteriormente alla sentenza Köbler, ad un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione.

Anzitutto la Corte rileva che il suddetto termine di prescrizione, come previsto dalla legge austriaca, configura una modalità procedurale di un ricorso preordinato a garantire la salvaguardia di un diritto conferito dal diritto dell'Unione ad un singolo. Essa constata poi che il diritto dell'Unione non disciplina la questione se gli Stati membri possano, in siffatte circostanze, prevedere un termine di prescrizione. Di conseguenza spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

² Causa C-224/01, Racc. pag. I-10239, v. [CP n. 79/03](#).

membro disciplinare una simile modalità procedurale, purché tale modalità, da un lato, non sia meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall'altro, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).

Da un lato, la Corte osserva che la norma sulla prescrizione come prevista dalla normativa austriaca si applica tanto ai ricorsi intesi a garantire, nell'ordinamento interno, la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, quanto ai ricorsi di natura interna e che le norme sulla prescrizione applicabili a entrambi questi due tipi di ricorso sono identiche.

In tale contesto, una norma sulla prescrizione di tre anni, prorogabile di nove mesi, non è contraria al principio di equivalenza.

D'altro lato, la Corte rammenta di aver già affermato che il diritto dell'Unione non osta ad una normativa nazionale che ponga termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, un termine nazionale di decadenza di tre anni appare ragionevole.

Pertanto, il termine di prescrizione opposto al sig. Barth non è contrario al principio di effettività.

Da ultimo, la Corte dichiara che, nelle circostanze di cui alla causa in oggetto, l'applicazione del termine di prescrizione non priva puramente e semplicemente un singolo, quale il sig. Barth, del diritto di ottenere un'indennità che, in violazione di disposizioni del diritto dell'Unione, non gli era stata accordata. Inoltre, l'applicazione di un simile termine non costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di un lavoratore né di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582